

F.I.L.I.N.S.

FEDERAZIONE ITALIANA LICEI LINGUISTICI E ISTITUTI SCOLASTICI NON STATALI
ROMA

C.I.S.A.L.SCUOLA

CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI AUTONOMI LAVORATORI
ROMA

A.Na.C.C.C.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI
ROMA

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI
LAVORO**

PER IL PERSONALE DOCENTE

**CON RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
DELLE SCUOLE ED ISTITUTI D'ISTRUZIONE ASSOCIATI ALLA F.I.L.I.N.S.**

*Da valersi in tutto il territorio italiano
dal primo settembre 2000 al trentuno agosto 2004*

INDICE

- *Premessa pag. 3*
- *Stipula del contratto pag. 7*
- TITOLO I: **Sfera di applicazione pag. 8**
- TITOLO II: **Adempimenti del docente collaboratore pag. 9**
- TITOLO III: **Trattamento economico pag. 10**
- TITOLO IV: **Sospensione dell'attività pag. 13**
- TITOLO V: **Contratto individuale di collaborazione pag. 14**
- TITOLO VI: **Trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo pag. 15**
- TITOLO VII: **Contenzioso e commissione paritetica di arbitrato pag. 16**
- **Compenso: tabelle "A" e "B" pag. 17**
- **Allegato al CCNL: (con valore esemplificativo)**
Schema di contratto individuale di collaborazione: offerta - accettazione - incarico
- **Modulario**

PREMESSA

La scuola non statale, sia laica che religiosa, a cominciare dalla fine degli anni ottanta, sta attraversando un lungo periodo di crisi dovuta a varie cause:

- involuzione economica e recesso del mercato del lavoro;
- decremento demografico;
- sperimentazione indiscriminata della scuola statale;
- aumento del peso fiscale e contributivo;
- decadimento del valore della cultura tradizionale e della *spendibilità* del titolo di studio.

Per questi motivi molte scuole, anche di indiscusso prestigio, hanno dovuto chiudere l'attività; altre si trovano in grande difficoltà di sopravvivenza, tanto che il settore risulta decimato.

Tale situazione ha portato gli enti gestori, sia pubblici che privati, alla ricerca di forme alternative di contenimento dei costi, senza dover modificare sostanzialmente l'organizzazione e la qualità del servizio scolastico reso.

La legge n. 62 del 10/3/2000 stabilisce, fra l'altro, che il *personale direttivo e docente utilizzato* presso le scuole paritarie sia inquadrato secondo i contratti collettivi nazionali del settore (comma 4, lett. h).

Sono stati stanziati fondi per le sovvenzioni alle scuole non statali materne ed elementari, anche se in misura insufficiente, ma nulla è stato previsto per le scuole paritarie medie e superiori, nemmeno per quella parte che esse assolvono nel servizio pubblico obbligatorio dell'istruzione e della formazione. La norma, tuttavia, tende ad assicurare il servizio scolastico, la continuità didattica ed un trattamento economico adeguato per tutto il personale in servizio presso le scuole paritarie, con l'applicazione di un CCNL almeno per il 75% del monte ore lavorative.

Attualmente, nella scuola non statale, vengono applicati anche contratti individuali di *collaborazione coordinata e continuativa* che soddisfano pienamente tali esigenze.

Questa tipologia di rapporto di lavoro, negli ultimi anni, ha trovato una vasta applicazione in molti settori, compresa la P.A., ed ha acquisito una sua distinta connotazione, differenziandosi dal rapporto di lavoro autonomo, da cui trae il fondamento giuridico (artt. 2222 – 2228 c.c.), e assumendo alcune caratteristiche di quello subordinato (art. 2094 c.c.), tanto da prendere la denominazione di *rapporto di lavoro parasubordinato*, già contemplato dall'art. 409, comma 3 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), dagli artt. 49 e 50 del D.P.R. 597/73 (redditi di lavoro autonomo) e dall'art. 49, comma 2 – lett. a, del D.P.R. 22/12/86, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi). Tanto è vero che i collaboratori sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (gestione separata INPS: art. 2 – comma 26, legge 335/95), da assicurazione infortuni (INAIL: art. 5 - D.L.vo 23/2/2000, n. 38) mentre, dal punto di vista fiscale (IRPEF) a partire dal primo di gennaio 2001, saranno soggetti trattati alla stessa stregua dei lavoratori subordinati (DDL collegato alla legge finanziaria per l'anno 2001).

A conferma di ciò, lo stesso Ministero del Lavoro, con circ. n. 32 dell'undici aprile 2000, chiarisce: *Possono considerarsi collaborazioni coordinate e continuative anche quei rapporti di lavoro che si instaurano tra insegnanti e scuole private e pubbliche qualora, naturalmente, non siano riconducibili nell'ambito del lavoro subordinato.*

Del medesimo tenore sono le circolari INPS n. 124 del 12/6/96, n. 218 del 14/11/96, n. 210 del 28/10/97 e n. 108 del 6/6/2000, che hanno ribadito la possibilità d'instaurare un *rapporto di collaborazione coordinata e continuativa* fra docenti e istituzioni scolastiche, indicando anche gli aspetti distintivi di tale rapporto, dando così una veste normativa propria a questa nuova categoria di lavoratori, specificatamente tutelati.

Pertanto, come si è già richiamato sopra, anche nelle scuole non statali, questa tendenza si è andata, via via, diffondendo, favorita dalla crescente flessibilità del lavoro scolastico, anche in relazione alle prospettive aperte dall'autonomia che trova, in tale forma contrattuale, una rispondenza del tutto coerente sia sotto il profilo professionale che sotto il profilo della garanzia del servizio scolastico.

In tale direzione, d'altra parte, sembra essersi orientato già da tempo, anche il Ministero della P.I. che, nella Circ. n. 377/ 87, in relazione all'esercizio della funzione docente, così testualmente si esprime: *...Il rapporto instaurato dal gestore con il preside ed i docenti, qualunque ne sia la natura contrattuale, deve rispondere a tutte le esigenze di funzionalità della scuola...*

Se ne deduce che la stessa C.M. contempla la possibilità, per una scuola legalmente riconosciuta, di adottare per il personale docente un rapporto di lavoro diverso da quello subordinato, non attribuendo allo stesso una rilevanza esclusiva.

Il docente sceglie autonomamente i tempi, i modi, i contenuti, i mezzi della propria opera in piena libertà di coscienza e di azione, assumendone il rischio per le responsabilità non solo morali, ma anche giuridico/amministrative che la legge gli attribuisce.

A nulla rileva il fatto che esigenze connaturali richiedano un orario per l'avvicendamento in classe delle varie discipline; orario non imposto, ma scelto dallo stesso Collegio dei docenti in base a considerazioni soprattutto di carattere didattico (artt. 1/4 - titolo I - D.P.R. 31/5/74, n. 417 - art. 7 del T.U.) e conciliate con le rispettive esigenze personali.

L'art. 4, n. 1, della legge di delega 30 luglio 1973, n. 477 suggerisce:

"Al docente dovrà essere garantita la libertà d'insegnamento intesa come autonomia didattica e come espressione culturale dell'insegnamento, nel rispetto dei Dettati Costituzionali e secondo gli Ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità".

La stessa legge, all'art. 2, configura giuridicamente una "professione docente" rinviando al legislatore delegato di definire la natura ed i caratteri richiesti dal suo esercizio, alla luce dei Principi Costituzionali; ma nel provvedimento finale (il D.P.R. 417/74, appunto) tale nozione non appare affatto recepita. Il suo significato, comunque, resta ed è utile a fornire ulteriori elementi interpretativi della "funzione docente".

L'Europa "unita" imporrà, in misura sempre più incisiva, l'interscambio di lavoro e di prestazioni intellettuali con la conseguente utilizzazione di personale specializzato nel campo dell'istruzione. Tale personale in altri Paesi della Comunità è inserito nella sfera delle "libere professioni", concretamente e senza incertezze. In essi la scuola, dopo quella dell'obbligo, sia gestita dallo Stato che da privati, non adotta criteri puramente assistenziali; è ispirata, infatti, alle leggi della libera concorrenza (estesa anche al settore del servizio didattico visto come realizzazione principale della "impresa scolastica"), ma non in modo ottusamente speculativo e concorrenziale, bensì mirando all'ottimizzazione della qualità e del rendimento.

Da una parte la *funzione docente* si concretizza nell'attività pedagogica che, per sua natura, è da considerarsi una *prestazione professionale d'opera intellettuale* (art. 2230 cc) svolta in piena autonomia, dall'altra si inserisce in una struttura scolastica organizzata, che si configura come *entità aziendale* (tuttavia, occorre tener presente che la scuola non statale viene esclusa dal concetto di azienda dall'art. 2195 c.c). Esiste, quindi, da un lato la quasi totale autonomia del docente nello svolgimento del servizio didattico, dall'altro il suo inserimento in un'organizzazione più vasta, in quanto la sua opera non può essere svolta in modo isolato e indipendente, né essere esentata da *adempimenti e direttive generali* (PEI - POF); il cui rispetto, comunque, può ben essere assicurato preventivamente dal contratto individuale di collaborazione.

In definitiva, è difficile tracciare una linea di separazione netta fra i due tipi di rapporto, perché, nel caso in esame, alcune caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo sono presenti al pari di quelle peculiari del lavoro subordinato, senza che, in linea di principio, le une possano prevalere sulle altre, e senza che la scelta dell'una o dell'altra forma, entrambe legittime, possa influire sull'efficacia e sulla qualità del servizio scolastico offerto.

Il presente accordo sindacale, quindi, ha lo scopo di disciplinare, in linea generale ed a livello nazionale, il rapporto scuola-docente instaurato sottoforma di *collaborazione coordinata e continuativa*, anche per le attività curricolari nelle scuole paritarie, con i necessari riferimenti giurisprudenziali e deontologici, ai sensi degli artt. 2067 e segg. c.c., tenuto conto anche della legge 18/02/99, n. 69 (relativa alla rappresentanza sindacale del comparto scuola) e nel rispetto dei Principi Costituzionali e normativi nello specifico settore.

NOTE _____

**Dal mensile *Scuola & Amministrazione* - ottobre 1991 - Ed.: Carra Editrice - Casarano (Le).
(commento di Luciano Molinari)**

FUNZIONE DOCENTE.

1) Diritti professionali:

- diritto alla libertà d'insegnamento;
- diritto alla libera scelta del metodo;
- diritto all'aggiornamento culturale e professionale, da considerare anche come dovere professionale.

2) Poteri professionali:

- organizzazione dell'attività didattica;
- programmazione;
- verifica e valutazione;
- disciplina alunni.

3) Doveri professionali:

- attengono ai limiti insiti nei correlati diritti e poteri professionali ed al loro corretto esercizio, conseguenti alla *deputatio ad finem*, o destinazione di scopo, della funzione;
- dovere all'aggiornamento culturale e professionale.

I diritti che ineriscono alla funzione docente si identificano nel diritto alla libertà d'insegnamento e nel diritto alla libera scelta del metodo; diritti che, comunque, **debbono essere esercitati**.

I doveri, invece, costituiscono il corrispettivo all'esercizio corretto e compiuto di quei diritti conferiti al docente, in quanto soggetto titolare della funzione, esclusivamente ed unicamente in vista dello scopo da conseguire: **esercitare il diritto sociale all'istruzione come estrinsecazione dell'interesse legittimo dei discenti e, ancor più, del diritto soggettivo di questi alla prestazione didattica.**

(Artt. 2, 33 e 34 della Costituzione).

"L'art. 39 della Cost., che prevede contratti con efficacia obbligatoria (erga omnes) formati dai Sindacati registrati, non ha ancora avuto la sua attuazione nella legge, pertanto i C.C.N.L. stipulati dalle O.O.S.S. maggiormente rappresentative, hanno natura negoziale privatistica, ovvero la loro interpretazione rientra nell'ambito delle contrattazioni collettive di Diritto Privato".

(Artt. 2067 e segg. c.c.)

"La possibilità di costituzione di rappresentanze sindacali sussiste, ai sensi dell'art. 19 della L. 20 maggio 1970, n. 300, anche quando la costituzione predetta sia promossa da una pluralità di lavoratori aderenti ad un'associazione sindacale che, dotata di rappresentatività sul piano nazionale, non sia invece rappresentativa in una determinata zona o settore, ma si attivi per diventarlo anche in tale ambito".

(Cass., 18 febbraio 1985, n. 1418)

"Il principio di inderogabilità del contratto collettivo, sancito dall'art. 2077 c.c., esplica la sua operatività nei confronti dei contratti individuali stipulati tra datore di lavoro e prestatore d'opera, i quali non possono addivenire a pattuizioni che siano in contrasto con la regolamentazione di carattere generale posta in essere dalle Organizzazioni di categoria; in tal caso le clausole difformi del contratto individuale sono sostituite di diritto da quelle del contratto collettivo più favorevole al lavoratore. Quando, invece, ad una regolamentazione generale per gli appartenenti ad una determinata categoria di lavoratori, se ne sostituisce un'altra, parimenti a carattere generale, mediante un contratto collettivo concordato fra le categorie interessate, le clausole di quest'ultimo, siano più o meno favorevoli, si sostituiscono alle precedenti.

(Cass. 11 marzo 1970, n.631, Riv. dir. lav. 1971, II, 471; 28 aprile 1961, n.970, Dir. lav., 1962, II, 6)

“L'ipotesi di due contratti, uno dei quali il più ampio e comprensivo, regola anche i rapporti di lavoro di una categoria regolata dall'altro, è ipotesi particolare, ma non diversa rispetto a quella di due o più contratti che regolino i rapporti economici o normativi relativi agli appartenenti a una sola e medesima categoria. Tali casi restano fuori dell'ambito della delegazione conferita al Governo dalla legge, n.741 del 1959, che è un sistema transitorio ed eccezionale che non deve ledere l'autonomia sindacale. Pertanto, di fronte a due contratti depositati a sensi di legge e che regolino rapporti di una medesima categoria - e poco importa se uno di essi regoli anche i rapporti di altre categorie o quelli della stessa categoria nell'ambito di una categoria più vasta - ogni scelta del legislatore delegato violerebbe quelle libertà e quell'autonomia costituzionalmente garantite ”.

(Corte cost., 22 giugno 1963, n. 106; Giust. civ., 1963, III, 234; Foro it., 1963, I, 1336)

“Con riguardo alle prestazioni di contenuto intellettuale, in cui maturano situazioni di rapporti parasubordinati, che per la loro stessa natura non richiedono alcuna organizzazione imprenditoriale, né postulano un'assunzione di rischio a carico del lavoratore, l'accertamento della natura del rapporto va desunta esclusivamente dalla posizione tecnico/gerarchica in cui si trovi o meno il lavoratore medesimo, in correlazione ad un potere direttivo del datore di lavoro, che inerisca all'intrinseco svolgimento di quelle prestazioni, restando irrilevante, ove difetti detto requisito, l'eventuale sussistenza di connotati normalmente propri del lavoro subordinato, quali la collaborazione, l'osservanza di un determinato orario, la continuità dell'attività e la forma della retribuzione; quando poi le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che, in concreto, detto elemento si sia realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.”

(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 08120 del 02/07/1992, I.N.P.S. c. Cosmacini - rv 478002)

“L'attività d'insegnamento - come ogni altra attività umana economicamente rilevante - può essere svolta sia in regime di autonomia che di subordinazione, della quale è elemento rivelatore decisivo la circostanza che le prestazioni del docente siano soggette, nel loro concreto svolgimento, a poteri datoriali di direzione e di controllo momento per momento, pur compatibilmente con le peculiari caratteristiche della detta attività intellettuale, e che la violazione degli obblighi del docente esponga il medesimo a responsabilità disciplinari, avendo invece carattere meramente sussidiario altri elementi (come l'inserimento del docente in un'organizzazione imprenditoriale, la mancanza di rischio economico, la continuità del rapporto, il vincolo di orario e la predeterminazione di un programma) e salva comunque, nei casi dubbi, la rilevanza della qualificazione assegnata al rapporto dalle stesse parti.”

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 01502 del 10/02/1992, Soc. I.C.I.P. c. I.N.P.S. - rv 475659)

“Vi sono attività, come nel caso delle prestazioni d'opera intellettuale, in cui gli aspetti caratterizzanti del lavoro autonomo o del lavoro subordinato sono coesistenti - per esempio nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di parasubordinazione - per le quali assume particolare rilevanza la qualificazione voluta dalle parti nell'atto scritto costitutivo del rapporto”.

(Cass. Sez. Lav., 23/06/1989, n. 03023)

“Vi sono attività, come nel caso delle prestazioni d'opera intellettuale (art. 2230) in cui gli aspetti caratterizzanti del lavoro autonomo o del lavoro subordinato sono coesistenti - per esempio nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di parasubordinazione - per le quali assume particolare rilevanza la qualificazione voluta dalle parti nell'atto scritto costitutivo del rapporto.”

(Cass. Sez. Lav., 23/06/1989, n. 03023)

“Ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, in quanto il principio secondo cui, in ordine alla distinzione suddetta, è necessario aver riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non comporta che la dichiarazione di volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell'interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto, quale voluta dalle medesime nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Pertanto, quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l'elemento della subordinazione, non è possibile - specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l'uno o con l'altro tipo di rapporto - pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che, in concreto, il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.”

(Cass. Sez. Lav., 8 marzo 1995, n. 2690).

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

STIPULA

Il giorno 13 Luglio dell'anno 2000, presso la sede nazionale della **CISALscuola** in Via Gian Battista Vico, n. 22 - 00196 Roma,

tra

la **Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)**

rappresentata da:

Presidente Nazionale
Segretario Nazionale
Consigliere Nazionale

Prof.ssa **Vittoria Gaeta**
Prof. **Giovanni Piccardo**
Prof. **Ugo Alampi**

e

le **O.O.S.S.:**

- **Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - Scuola (C.I.S.A.L. - Scuola)**

rappresentata da:

Segretario Generale

Prof. **Vito De CIMMA**

- **Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.)**

rappresentata da:

Presidente Nazionale

Prof. **Pier Paolo PROFILI**

viene stipulato il presente

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.)

da valersi in tutto il territorio nazionale Italiano, dal primo settembre duemila al trentuno agosto duemilaquattro, per il personale docente che presta la propria opera, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti e da privati, associati alla F.I.L.I.N.S. che li rappresenta (*pag. 23*).

Le istituzioni scolastiche non associate possono validamente adottare il presente C.C.N.L. dopo aver chiesto ed ottenuto l'iscrizione alla Federazione, che ne rilascia debita attestazione.

Le altre Associazioni di categoria e le OO.SS. interessate possono sottoscrivere il presente C.C.N.L. per adesione (art. 1332 c.c.).

FILINS - Presidenza: L.L. "Jack London" - Via Giolitti - 74015 MARTINA FRANCA (TARANTO)
Tel. 080/905.501

- **Segreteria:** L.L. Europeo "S. Maria" - Via Ticino, n. 45 - 00015 MONTEROTONDO (RM)
Tel. 06/906.27.302 - Fax 906.27.793 - *E.mail: segreteria@santamaria.it*

CISALscuola: Via G. B. Vico, n. 22 - 00196 ROMA - Tel. 06.32.31.996 - Fax 06.32.22.878

(Codice Fiscale: 96150970588)

A.Na.C.C.C.: Piazza Caprinica, n. 95 - 001196 ROMA - Tel. 06.37.21.738

Sede operativa: Viale Umberto, n. 52 – 07100 SASSARI – Tel. 079.23.13.15

TITOLO I

SFERA DI APPLICAZIONE

Art. n. 1

(Scopo del contratto e ambito di applicazione)

Il presente **contratto collettivo nazionale** regola il rapporto di lavoro del personale docente, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, titolare d'incarico d'insegnamento presso i Licei Linguistici e gli altri Istituti d'Istruzione, gestiti da enti o privati, ivi compresi i corsi e le scuole superiori per interpreti e traduttori o di varia cultura, associati alla FILINS che li rappresenta, da valersi in tutto il territorio nazionale. Lo scopo del presente accordo sindacale è anche quello di stabilire un minimo tariffario, onde garantire un trattamento economico proporzionale ed adeguato a tutti gli operatori del settore.

Art. n. 2

(Luogo di lavoro)

Il docente ha diritto di conoscere preventivamente la sede dell'istituto presso il quale dovrà svolgere l'incarico, con specifica indicazione nel contratto individuale di collaborazione (*art. 19*).

Art. n. 3

(Periodo di validità, disdetta e rinnovo)

a) Il presente C.C.N.L. ha validità quadriennale, con decorrenza dal primo settembre dell'anno duemila e scadenza al trentuno agosto dell'anno duemilaquattro. Si intenderà rinnovato di un anno, e così di anno in anno, qualora non venga disdetto da una delle due parti stipulanti, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza.

b) In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo accordo collettivo.

c) Prima della scadenza e dell'eventuale disdetta, che dovrà essere comunque motivata, le parti s'impegnano a promuovere un tavolo di trattativa per valutare le condizioni di rinnovo.

d) Il contratto individuale di collaborazione deve indicare il periodo d'incarico, che in ogni caso è a termine (generalmente corrisponde al periodo di attività dell'anno scolastico) con possibilità di proroga o di nuovo incarico mediante accordo scritto fra le parti interessate (*art. n. 18*).

Art. n. 4

(Inscindibilità delle norme contrattuali)

Le norme del presente contratto, in quanto realizzano trattamenti normativi ed economici globalmente valutati dalle parti, debbono essere considerate, sotto ogni aspetto e a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili fra loro.

Art. n. 5

(Ambito del rapporto)

a) Il presente contratto non si applica nei casi in cui, *di fatto e per espressa volontà delle parti*, si realizza un rapporto di lavoro subordinato.

b) Ai fini dell'identificazione delle parti si precisa quanto segue:

- E' istituto d'istruzione il complesso delle attività educative, formative e scolastiche organizzate da enti o privati; se esso è conformato all'ordinamento scolastico nazionale, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti, prende la denominazione di scuola.

Le scuole che accedono alla parità fanno parte integrante del servizio nazionale d'istruzione.

L'Istituto è retto dal legale rappresentante, ovvero dal gestore, che provvede alla sede, al finanziamento, all'avviamento e all'organizzazione dell'attività, determinandone l'indirizzo educativo (PEI).

Il gestore (persona fisica o giuridica, ente privato o pubblico) è il titolare dell'eventuale decreto ministeriale di concessione governativa ed ha la responsabilità dei rapporti con i terzi; nel caso di specie assume il ruolo di committente.

- Il docente collaboratore è un prestatore d'opera intellettuale che svolge l'attività d'insegnamento come attività principale, ancorché non esclusiva (esente da IVA ai sensi delle norme vigenti) in piena autonomia di scelte e d'azione. Egli viene commissionato e mette a disposizione dell'istituzione scolastica organizzata la sua capacità professionale di educatore e di formatore, con l'esclusione di ogni vincolo di subordinazione nei confronti del gestore e del capo d'istituto, assumendo in proprio la responsabilità dell'incarico ed i rischi da esso derivanti.

Art. n. 6

(Non esclusività del rapporto, impegno alla non concorrenza ed alla riservatezza)

a) Il docente collaboratore è libero di assumere altri incarichi d'insegnamento o svolgere altra attività lavorativa (con l'esclusione di situazioni d'incompatibilità e compatibilmente con la natura, il prestigio e la morale derivanti dalla sua funzione d'insegnante e di educatore) purché non sia in diretta concorrenza con l'attività svolta dal proprio committente.

b) Il docente collaboratore è tenuto a non divulgare o a riferire a chicchessia notizie, fatti o situazioni riguardanti la scuola o l'attività commissionata.

NOTE _____

"Nel rapporto di lavoro subordinato il lavoratore viene inserito stabilmente nell'ambito strutturale e organizzativo dell'impresa; egli mette a disposizione tutte le proprie energie fisiche e intellettive per il raggiungimento delle finalità economico-produttive dell'azienda, assoggettandosi alle direttive dell'imprenditore e collaborando con lui nell'interesse diretto di quest'ultimo, sul quale esclusivamente ricade il rischio dell'impresa "

(Cass. 7/4/1982 n. 2158).

" Il rapporto di lavoro subordinato ha come presupposto la fiducia data dal datore di lavoro al dipendente, basandosi sulla collaborazione di questi, per il conseguimento dei fini dell'azienda. Il vincolo di subordinazione si concreta per il lavoratore in un vincolo di assoggettamento gerarchico e per il datore di lavoro nel potere impartire direttive non soltanto generali, in conformità ad esigenze organizzative e funzionali, ma tali da inerire, di volta in volta, all'intrinseco svolgimento delle prestazioni ".

(Cass. lav. 10/7/ 1984 n. 4036)

"Le prestazioni dei docenti, qualora configurino attività di lavoro autonomo svolto nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, terzo comma, lettera a) del DPR 29 settembre 1973, n. 597, richiamato dall'art. 5 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, sono da considerarsi fuori del campo di applicazione del tributo IVA, a meno che non siano rese da soggetti che svolgono per professione abituale altra attività di lavoro autonomo soggetta all'IVA ai sensi del 1° comma dello stesso art. 5. In tal caso anche le prestazioni didattiche dovranno essere regolarmente assoggettate al tributo."

(Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 363801 del 2 giugno 1980)

TITOLO II

ADEMPIMENTI DEL DOCENTE COLLABORATORE

Art. n. 7

(Qualifiche e mansioni del docente)

a) La funzione docente è intesa come esplicazione essenziale dell'attività di trasmissione della cultura, di contributo alla elaborazione di essa e di impulso alla partecipazione dei giovani a tale processo e alla formazione umana e critica della loro personalità

b) L'attività d'insegnamento è disciplinata non solo da norme deontologiche, ma soprattutto da disposizioni e regolamenti legislativi, ministeriali e provveditoriali alle quali andrebbe a sovrapporsi, in modo pedissequo, qualsiasi intervento inerente del capo d'istituto. Infatti, le prescrizioni e gli adempimenti, in larga misura, scaturiscono da esigenze e comportamenti connaturali a tale attività, quindi di *diritto oggettivo*, indipendentemente dalla natura del rapporto di lavoro instaurato con l'ente gestore della scuola.

(Ciò non impedisce, comunque, al dirigente scolastico, senza timore di alterare il rapporto di collaborazione, di poter controllare *in itinere* l'operato del docente, eventualmente anche intervenendo con consigli e apporti personali per il miglior esito dell'azione didattica, purché ciò venga fatto, nel caso di specie, in funzione esclusivamente del risultato finale e con lo spirito della collaborazione, senza mai ricorrere all'imposizione d'autorità o a rilievi disciplinari.)

c) I docenti delle scuole di ogni ordine e grado, oltre a svolgere il normale orario d'insegnamento, espletano le altre attività connesse alla loro funzione, tenuto conto degli impegni inerenti alla natura dell'attività didattica e della necessaria partecipazione al governo della comunità scolastica (*art. 395 T.U.*).

In sintesi:

- curano il proprio aggiornamento culturale e professionale;
- partecipano alle riunioni degli Organi Collegiali di cui fanno parte;
- partecipano alla realizzazione dell'iniziativa educative della scuola, deliberate dai competenti Organi;
- curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;
- partecipano ai lavori delle commissioni d'esame in cui siano stati nominati.

Il docente collaboratore svolge tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, che costituiscono un supporto irrinunciabile per ogni docente "professionista", come ad esempio:

- **relazioni didattiche preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;**
- **corretta tenuta dei registri personali e di classe;**
- **incontro periodico con le famiglie;**
- **correzione degli elaborati, valutazione e verifica dell'apprendimento;**
- **scelta del libro di testo e degli altri eventuali sussidi didattici;**
- **preparazione delle unità didattiche e aggiornamento;**
- **partecipazione ai consigli di classe, d'interclasse, del collegio docenti e d'istituto;**
- **partecipazione alle commissioni d'esame di cui siano, eventualmente, componenti;**
- **apporto costante della propria esperienza e della propria collaborazione per la realizzazione del POF**

e per il raggiungimento degli scopi prefissati dal PEI.

d) Particolare attenzione spetta al ruolo partecipativo del docente in seno agli Organi Collegiali, anche per quanto riguarda la programmazione didattica e l'organizzazione dell'anno scolastico, delle attività curricolari, extracurricolari e dell'orario settimanale delle lezioni (*art. 8*).

In tale ottica il contratto individuale di collaborazione deve contenere anche l'impegno, da parte del docente, a dare il proprio contributo di consulenza e di esperienza per la realizzazione degli obiettivi prefissati nel piano dell'offerta formativa, coerentemente con il PEI.

e) Il docente deve possedere i titoli ed i requisiti richiesti dalle norme per poter assumere l'incarico d'insegnamento, tenuto conto anche della natura giuridica della scuola (autorizzata, legalmente riconosciuta, parificata, pareggiata o paritaria) e del conseguente livello di responsabilità, che egli assume nei confronti della legge e delle istituzioni in quanto incaricato di pubblico servizio.

f) Al docente di discipline per il cui insegnamento è previsto il possesso del solo diploma (assistente di laboratorio, insegnante tecnico-pratico, maestro elementare e di scuola materna, ecc.) viene assegnato un livello di qualifica inferiore ed un compenso proporzionato, secondo quanto distintamente indicato nella tabella A.

Art. n. 8

(Orario settimanale delle lezioni e organizzazione dell'attività didattica)

a) I turni di attività, derivanti dall'orario settimanale per l'avvicendamento delle lezioni in classe, viene stabilito dal Collegio Docenti in base a esigenze e considerazioni di carattere didattico, conciliate con quelle dei singoli insegnanti e dell'organizzazione della scuola.

b) Lo stesso Collegio Docenti, avvalendosi dell'*autonomia funzionale* (DPR n. 275 – 8 marzo 1999) e delle prerogative ad esso attribuite, tenuto conto delle indicazioni del Consiglio d'Istituto, delibera le norme di disciplina e del Regolamento interno, il coordinamento e l'organizzazione dell'azione didattica, i criteri di valutazione, il calendario delle riunioni e degli adempimenti unitamente alle attività curricolari ed extra curricolari, in conformità con il progetto educativo d'istituto e con il piano dell'offerta formativa che intende realizzare.

c) Ogni variazione d'orario da parte del docente collaboratore è ammessa, purché sia concordata con i colleghi e non comporti interruzione o disservizio al regolare svolgimento dell'attività scolastica, in sintonia con gli impegni contrattuali.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. n. 9

(Corrispettivo)

a) Il docente collaboratore, nella sua offerta, deve indicare l'entità dell'onorario in relazione alla professionalità, alla quantità di tempo richiesto ed alla qualità di ogni singola prestazione, tenuto conto dei parametri di seguito indicati.

(La disponibilità del docente è legata alla quantità di tempo che egli può e intende dedicare all'insegnamento, in relazione allo specifico interesse professionale e alle ore assegnate; mentre la qualità del servizio dipende dalle capacità culturali, dalle attitudini pedagogiche e dall'impegno che egli profonde in tale attività. Mentre risulta facile "misurare" il primo fattore - la quantità di tempo dedicato all'insegnamento - si rileva arduo valutare il secondo - la qualità del servizio didattico - se non a posteriori. In ogni caso, uno dei fattori da non trascurare è senz'altro il curriculum professionale dell'insegnante: titoli, referenze, esperienza, pubblicazioni, ecc.; nondimeno, per ovvie ragioni, deve essere trascurata la capacità finanziaria dell'ente commissionante, ossia dell'istituto.)

b) In generale, l'entità del compenso del docente collaboratore è correlato:

- alle ore di lezione effettivamente svolte e alle altre mansioni sussidiarie dell'insegnamento;
- alla "bontà" dei risultati ottenuti rispetto a quelli prefissati (per risultati non ci si riferisce alla percentuale di promozioni - anche se tale elemento costituisce sicuramente un'importante indicazione - ma alla reale crescita culturale e morale degli allievi, in relazione alla loro situazione iniziale, ed al completo e proficuo svolgimento del programma didattico prefissato dallo stesso docente, in sintonia con i colleghi);
- ai titoli e alle referenze: laurea, abilitazione, esperienza maturata (da non confondersi con l'anzianità);
- alla dimensione e alle possibilità finanziarie della scuola (numero medio di alunni per classe, numero totale di alunni, rette di frequenza, entità dei costi);
- alla situazione socio-economica della regione (nord-centro-sud) e del bacino di utenza.

(I riferimenti sopra indicati possono suscitare qualche incertezza perché non esiste un "metro" oggettivamente e universalmente valido per la loro valutazione, ma è certo che la qualità ed il prestigio di una scuola derivano principalmente dalla "valenza" dei docenti; questa può essere testimoniata dalla stima degli allievi e dal loro "indice di gradimento", nonché dal numero delle nuove iscrizioni.

L'alunno investe il suo impegno nella scuola per ottenere un avvenire migliore, mentre la scuola investe le proprie risorse per migliorare la qualità del servizio affidato agli insegnanti. Più alto è l'investimento, più buono è il risultato, più sicura è l'affermazione: così è se le *scelte* vengono fatte in modo corretto ed oculato, al meglio delle disponibilità e delle risorse.)

c) *L'unità didattica* è alla base della programmazione d'insegnamento, mentre *l'ora di lezione*, da non confondersi con la prima, è *l'unità economica* per il calcolo dei costi nella gestione della scuola; per questo il *compenso base* del docente collaboratore viene riferito generalmente all'ora di lezione svolta in classe. Di seguito, vengono indicate le prestazioni, distintamente considerate, che è opportuno prevedere nel contratto individuale di collaborazione per l'attribuzione dei rispettivi compensi:

- 1) *compenso base* per ogni ora di lezione effettivamente svolta in classe;
- 2) *compenso integrativo* per ogni "compito in classe" debitamente corretto e valutato nelle materie che prevedono la prova scritta in misura, mediamente, di uno al mese;
- 3) *gettone di presenza*, per materia insegnata e per classe, assegnato per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso, anche se differito in più sedute; idem, per l'incontro con le famiglie;
- 4) *gettone di presenza* per ogni altra riunione deliberata dagli Organi Collegiali;
- 5) *parcella giornaliera d'esame* in caso di partecipazione alle rispettive commissioni.

(Tutte le prestazioni svolte in regime di collaborazione coordinata e continuativa, cui il docente è tenuto *professionalmente* ad ottemperare, possono essere conglobate in unico compenso *forfettario*, oppure remunerate *per singola prestazione*. Tuttavia, ragioni di opportunità inducono a ritenere più confacente, sia all'attività scolastica che al tipo di rapporto in esame, il compenso calcolato per singola prestazione.)

d) Il compenso dovrà essere specificato nel contratto individuale di collaborazione, secondo le tariffe indicate nelle tabelle A e B allegate al presente contratto - con facoltà di flessibilità fino ad un massimo del 30 % (*art. n. 10*) - e con le indicazioni riguardanti le modalità di corresponsione.

e) Non è influente la cadenza del periodo in cui vengono corrisposti gli eventuali compensi o acconti (settimanale, mensile, bimestrale, ecc.); tuttavia, è necessario tenere conto delle scadenze fiscali e contributive.

Art. n. 10

(Flessibilità del compenso e concertazione decentrata)

a) I compensi per ora di lezione effettivamente svolta (indicati nella tabella A) e quelli integrativi (indicati nella tabella B) possono essere soggetti ad un aumento o ad una riduzione, in percentuale comunque non superiore al 30 %, in funzione dei parametri individuati nell'articolo precedente e secondo gli accordi delle parti interessate; a tale scopo, se necessario, le parti possono avvalersi dell'opera di mediazione della commissione arbitrale (*art. n. 24*).

b) E' consentito, in deroga a quanto stabilito nel successivo *art. n. 12*, alle sigle firmatarie del presente CCNL, addivenire ad accordi decentrati o aziendali che tengano conto di particolari situazioni contingenti locali con carattere di eccezionalità. In tal caso, i contratti devono essere depositati presso le sedi provinciali, competenti per territorio, degli Ispettorati del Lavoro e dell'INPS, entro trenta giorni dalla data di stipulazione (legge 29/7/96, n. 402 – art. 3, comma 2) ed inviati in copia conforme alle sedi nazionali delle rispettive OO.SS. e della FILINS.

Art. n. 11

(Compensi integrativi)

Il docente, sia laureato che diplomato, ha diritto al compenso integrativo per gli adempimenti complementari all'attività didattica, secondo quanto indicato nella tabella B allegata al presente contratto (*artt. n. 7 e 9*), in quanto ogni prestazione lavorativa del collaboratore viene singolarmente considerata.

Art. n. 12

(Compensi minimi)

Le tariffe indicate nelle tabelle A e B, ridotte del 30%, rappresentano in ogni caso i compensi minimi, salvo particolari accordi sindacali decentrati (*art. n. 10 - II c.v.*)

Art. n. 13

(Compenso addizionale per interruzione attività)

E' facoltà del committente attribuire al docente collaboratore un compenso addizionale per l'interruzione dell'attività didattica durante le festività ed i mesi estivi, secondo accordi delle parti interessate.

Art. n. 14

(Compenso accessorio per trattamento di fine incarico)

E' facoltà del committente, anche in base alla qualità dei risultati previsti ed ottenuti ed al livello professionale del docente, riconoscere allo stesso un compenso accessorio di trattamento di fine incarico TFI, secondo parametri espressamente indicati nel contratto individuale di collaborazione.

Art. n. 15

(Durata dell'ora di lezione e relativo compenso base)

L'ora di lezione è di 60 minuti. Lezioni di durata inferiore sono compensate in proporzione.

NOTE _____

La Sezione Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 4570/96 ha ribadito il principio secondo il quale, in vacanza di specifica norma legislativa, il contratto di lavoro rappresenta un contratto di scambio, basato sulla libertà negoziale delle parti, siano esse individuali o collettive o rappresentate da Organizzazioni Sindacali, secondo le leggi operanti nei rapporti privatistici (artt. 2067 e segg. c.c.); pertanto, non può essere invocata una parità retributiva semplicemente in relazione ad una comparazione intersoggettiva e/o di mansioni lavorative.

"Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale di parità di trattamento nei rapporti di lavoro, non desumibile, in particolare, né dall'art. 36 Cost., che fissa il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione con esclusivo riferimento al singolo rapporto di lavoro (a prescindere, quindi, da ogni comparazione intersoggettiva), né dall'art. 3 Cost., che stabilisce l'uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e non anche nell'ambito degli accordi privatistici (come i contratti individuali di lavoro autonomo), costituenti in ogni caso atti di autonomia negoziale."

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 04078 del 27/04/1987 - rv 452863).

"Non esiste nel nostro ordinamento un principio di diritto positivo, a carattere precettivo ed immediatamente operante, che imponga al datore di lavoro o committente, nell'ambito dei rapporti di lavoro privatistici, di attuare una parità di trattamento retributivo fra tutti i lavoratori svolgenti le stesse mansioni: siffatto principio che non trova sostegno nelle fonti legislative, anche di diritto comunitario ed internazionale (recepito dall'ordinamento italiano) non è, in particolare, ricavabile né dall'art. 36 Cost. (che si limita a fissare il criterio della proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione, prescindendo da ogni comparazione intersoggettiva) né dall'art.3 Cost., che stabilisce soltanto l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, ma non certo nell'ambito dei rapporti privatistici, quali appunto i rapporti di lavoro privato."

(Cass. Civ., Sez. Lav., sent. n. 02027, 25/02/1988 - rv 457898).

"Il precetto dell'art. 36, primo comma, Cost., relativo al diritto ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, non è applicabile ai rapporti di lavoro autonomo, come quello concernente l'esercizio di prestazione d'opera intellettuale, priva del requisito della subordinazione, ancorché in regime di parasubordinazione."

(Art.409, n.3, c.p.c.). (Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 1990, n. 7543).

"Nel contratto d'opera la prestazione di colui che si è obbligato a compiere un servizio non comprende solo lo svolgimento di un'attività lavorativa, ma anche la produzione del risultato utile promesso, sicché essa non può ritenersi adempiuta quando, nonostante il trascorrere di un ragionevole periodo di tempo dal conferimento dell'incarico, risulti evidente che il prestatore d'opera - per negligenza o per difetto di preparazione - non è nelle condizioni di raggiungere il risultato pattuito, senza che in tale caso la facoltà di recesso unilaterale del committente ai sensi dell'art. 2227 c.c. possa ritenersi ostativa alla ordinaria risoluzione ex art. 1453 c.c. di detto contratto a prestazioni corrispettive per l'inadempimento del prestatore d'opera, ed alla conseguente negazione del diritto al pagamento di un corrispettivo ex art. 2225 c.c."

(Cass. Civ., Sez. III, 29 febbraio 1988, n. 2123).

"Anche dopo l'entrata in vigore del D.P.R. 31 dicembre 1971 n.1403, che non esclude l'obbligo assicurativo nel caso di vincolo di parentela o di affinità tra datore di lavoro e lavoratore quando sia provato il rapporto di lavoro, nel caso di prestazioni lavorative rese fra persone conviventi, legate da vincolo di parentela o di affinità, o anche solo di affettuosa ospitalità, le prestazioni stesse si presumono gratuite e non ricollegabili ad un rapporto di lavoro; detta presunzione può essere vinta dalla prova precisa e rigorosa circa la sussistenza dei requisiti della subordinazione e dell'onerosità, che incombe sull'attore, ovvero su colui che assume l'esistenza del rapporto di lavoro."

(Cass. Civ. Sez. Lav., sent. n. 03513 del 11/06/1985, I.N.P.S. c. Simonelli - rv 441133).

"Con riguardo ad un rapporto avente ad oggetto prestazione di servizi suscettibile di essere svolta sia in via subordinata che in via autonoma, la definizione contrattualmente data dalle parti al rapporto medesimo, non può essere svalutata col rilievo che la stessa attività abbia prima formato oggetto di rapporto di lavoro subordinato fra le medesime parti, potendo pervenirsi ad una diversa qualificazione del rapporto solo ove si dimostri che la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto medesimo."

(Cass. 18/3/89, n. 1388)

"Tra le stesse parti può coesistere un rapporto di lavoro subordinato ed un rapporto di lavoro autonomo, essendo la volontà delle parti sovrana nel determinare i caratteri delle due diverse collaborazioni."

(Pret. Milano 12/1/93 - Giur.Civ., 1993, I, 1356)

"Elemento decisivo per la qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato è la subordinazione, la quale attiene non tanto all'intrinseca natura della prestazione lavorativa quanto alle condizioni di estrinsecazione della medesima, con la conseguenza che una certa attività di lavoro può essere svolta in un primo tempo in regime di subordinazione ed in un tempo successivo - in virtù di motivata convenzione novativa delle parti - in regime di autonomia."

(Cass. Sez. Lav., sent. n. 01573 del 21/02/1985)

"Un rapporto di lavoro subordinato può essere sostituito da uno di lavoro autonomo a seguito di uno specifico negozio novativo, ma a tal fine è necessario che all'univoca volontà delle parti di mutare il regime giuridico (ed il nomen iuris) del rapporto, si accompagni un effettivo mutamento dello svolgimento delle prestazioni lavorative come conseguenza del venir meno del vincolo di assoggettamento del lavoratore al datore di lavoro, ancorché rimanga eventualmente identico il contenuto della prestazione stessa. La valutazione (positiva o negativa) del giudice del merito circa l'anzidetto mutamento del rapporto - la cui reale prosecuzione come rapporto di lavoro subordinato, anche dopo la sua convenzionale qualificazione come rapporto di lavoro autonomo, deve essere dimostrata dal lavoratore interessato - è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivata."

(Cass. Sez. Lav.: 25/01/1993, n. 812; 21/1/89, n. 359).

TITOLO IV

SOSPENSIONE DELL' ATTIVITA '

Art. n. 16

(Assenza del collaboratore)

a) In caso di assenza, il docente collaboratore non è tenuto alla relativa giustificazione, ma deve provvedere personalmente a farsi sostituire da altro collega, scelto nell'ambito della scuola, in modo da garantire il servizio didattico a lui affidato.

b) Il ricorso al supplente deve esplicitarsi nei limiti della eventualità e non della consuetudine; inoltre, deve essere notificato con tempestività alla Direzione della scuola per i provvedimenti di competenza, in quanto necessari.

c) L'assenza prolungata oltre i quindici giorni del titolare, anche se supplito, può costituire elemento sufficiente per la decadenza dell'incarico ed il conseguente recesso *ipso iure* (senza preavviso) del contratto di collaborazione da parte del committente (art. 20).

Art. n. 17

(Interruzione o riduzione dell'attività per cause involontarie)

Se l'attività non potesse essere svolta per cause involontarie o naturali, comunque non addebitabili al committente, le ore non effettuate dal docente dovranno essere recuperate prima del termine delle attività didattiche, secondo il calendario dell'anno scolastico in corso.

TITOLO V

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Art. n. 18

(Durata del contratto individuale di collaborazione)

Il contratto individuale di collaborazione deve indicare la data di inizio e fine rapporto, essendo in ogni caso a termine (generalmente l'incarico corrisponde al periodo di attività dell'anno scolastico) e può essere prorogato o rinnovato mediante nuovo accordo sottoscritto dalle parti interessate.

Art. n. 19

(Procedura: forma e contenuto del contratto)

a) Il "contratto" - ai sensi degli artt. 1321 e segg. c.c. - rappresenta l'atto formale di una comune espressione di volontà che, nel caso di specie, costituisce l'accordo raggiunto mediante un'opportuna, quanto necessaria, pattuizione:

- da una parte il docente presenta (preferibilmente mediante racc. A.R.) l'*offerta* delle proprie prestazioni professionali con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, proponendo le relative condizioni;
- dall'altra la Direzione della scuola, valutati i requisiti e le condizioni proposte dal docente, risponde con l'*accettazione* dell'offerta, perfezionando l'accordo.

(E' bene che questo secondo atto sia controfirmato anche dallo stesso docente *per accettazione*.)

b) La procedura sopra indicata può essere effettuata legittimamente anche su moduli predisposti dalla scuola, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.

(Tuttavia, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa può formalizzarsi anche mediante un atto unico, ovvero una *convenzione* sottoscritta dalle parti e debitamente registrata. Sarà nondimeno opportuno che la scuola promuova azioni atte a far conoscere al pubblico - magari con avvisi affissi all'albo - che la didattica viene affidata a "liberi professionisti" nel campo dell'insegnamento, ovvero a "professori incaricati", ai quali viene assicurata piena autonomia nel rispetto delle loro prerogative e dei principi statuari indicati nel PEI. Potrebbe, altresì, risultare utile registrare sul *protocollo* della scuola gli atti relativi al contratto, redatti in duplice copia, in modo da assicurare *data certa* alla costituzione del rapporto.)

c) All'accordo così concluso, segue l'affidamento dell'*incarico* e la relativa comunicazione al competente Provveditorato agli Studi.

Il contratto individuale di collaborazione, quindi, è costituito dal pacchetto: *offerta-accettazione-incarico*.

d) Il collaboratore è tenuto, prima di iniziare l'attività, a formalizzare l'apertura della propria posizione INPS mediante l'invio dell'apposito modello alla sede territoriale dell'Istituto di Previdenza e a fornire le dichiarazioni e la documentazione di rito previsti dalla legge.

Art. n. 20

(Risoluzione del contratto individuale di collaborazione - Recesso per inadempienza e penalità)

a) Qualora il docente assuma altri impegni (per esempio supplenze statali), anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato (*art. 16*).

b) Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale per i quali il docente s' impegna a fornire la propria prestazione fino al completamento dell'incarico, è consentita allo stesso la *facoltà di recesso in corso d'opera*, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, senza obbligo di motivazione, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni) secondo le previsioni dell'*art. n. 2237 c.c.*

c) In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso *ipso iure* con salvezza di ogni eventuale danno (*art. 1453, tenuto conto dell'art. 1455 c.c.*).

d) Le spese di registrazione sono a carico della parte inadempiente.

NOTE _____

Dal Codice Civile:

Art. 1341 (condizioni generali di contratto)

Le condizioni generali di contratto (1342, 1679, 2211) predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione (1326) del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza (1176, 1370)

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificatamente approvate per iscritto, le condizioni che includono clausole vessatorie a favore di colui che le ha predisposte, ovvero: limitazioni di responsabilità (1229), facoltà di recedere dal contratto (1373) o di sospendere l'esecuzione (1461), ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze (2964 ss.), limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni (1462), restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi (1379, 1566 ss., 2596), tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie (808 c.p.c.) o deroghe alla competenza (6, 28, 29, c.p.c.) dell'autorità giudiziaria.

ART. 2230 (prestazione d'opera intellettuale)

Il contratto che ha per oggetto una prestazione d'opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti - artt.2231-2238 - e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente (artt. 2222-2228). Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

ART. 2222 (contratto d'opera)

Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV" (contratto d'appalto).

ART. 2224 (esecuzione dell'opera)

Se il prestatore d'opera non procede all'esecuzione dell'opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d'arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d'opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

ART. 2225 (corrispettivo)

Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. (Vedi anche l'art. 2233 - compenso per prestazioni d'opera intellettuale - e gli artt. n. 2955, com. 1, n. 2956, com. 4, e segg. per la prescrizione di un anno o di tre anni del diritto al compenso).

ART. 2226 (difformità e vizi dell'opera)

L'accettazione espressa o tacita dell'opera libera il prestatore d'opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all'atto dell'accettazione questi erano noti al committente...

In caso di vizi occulti la prescrizione è di un anno dalla consegna e di otto giorni dalla scoperta.

I diritti del committente, nel caso di difformità o di vizi dell'opera, sono regolati dall'art. 1668.

(Per esempio, può costituire vizio d'opera d'insegnamento il mancato assolvimento degli adempimenti relativi alla regolare tenuta dei registri e dei verbali e la mancata partecipazione ai consigli di scrutinio, se previsti nell'atto negoziale dell'incarico).

ART. 2227 (recesso unilaterale del contratto)

Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l'esecuzione dell'opera, tenendo indenne il prestatore d'opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno.

(Vedi anche gli artt. 1373 e 2237).

ART. 2228 (impossibilità sopravvenuta dell'esecuzione dell'opera)

Se l'esecuzione dell'opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d'opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione all'utilità della parte dell'opera compiuta.

TITOLO VI

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E ASSICURATIVO

Art. n. 21

(Trattamento di previdenza e assistenza)

I collaboratori sono tutelati da assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la maternità (gestione separata INPS: art. 2 – comma 26, legge 335/95 e successive integrazioni).

Art. n. 22

(Infortunio: copertura INAIL – Assicurazione integrativa)

a) Con decorrenza 16 aprile 2000, il collaboratore soggetto all'assicurazione obbligatoria INAIL viene protetto contro l'infortunio sul lavoro e le malattie professionali con i provvedimenti previsti dalla nuova normativa vigente (INAIL: D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5).

b) E' facoltà delle parti interessate accordarsi sull'opportunità di sottoscrivere una polizza di assicurazione integrativa per la copertura degli altri rischi non previsti (malattia, ecc.).

NOTE _____

- L'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL, per gli alunni e i professori, è sancito dal combinato disposto dell'art. 1, n. 28 e art. 4, 1 comma, n. 5, del Testo Unico approvato con D.P.R. del 30/6/1965 n. 1124.

- Con circolare n. 12 del 26/02/90 l'INAIL ha ribadito, in particolare, l'obbligo dell'assicurazione per gli alunni e gli insegnanti partecipanti alle esercitazioni di ginnastica, nonché per gli istruttori sportivi in genere.

- A seguito della sentenza della Corte Cost. n. 221 del 14/10/86, sono compresi nell'assicurazione anche gli impiegati addetti in via non occasionale a macchine elettriche da ufficio, a prescindere da qualunque indagine sull'esistenza in concreto del rischio.

- Con il D.L.vo 23/2/2000, n. 38 - art. 5 - l'assicurazione infortuni INAIL è stata estesa ai collaboratori coordinati e continuativi; è, comunque, consigliabile che la gestione della scuola stipuli privatamente una polizza d'assicurazione complementare a copertura del rischio di infortunio per tutto il personale e per gli alunni, nonché della responsabilità civile verso terzi.

Art. n. 23

(Estratto conto dei versamenti previdenziali e certificati di servizio)

a) Il committente è sostituito d'imposta ed ha la responsabilità dei versamenti fiscali e previdenziali (mod. F 24) di cui ne rilascia debita attestazione al collaboratore.

b) A richiesta, il docente ha diritto ad avere gratuitamente il certificato di servizio con le indicazioni prescritte.

TITOLO VII

CONTENZIOSO E COMMISSIONE PARITETICA DI ARBITRATO

Art. n. 24 *(Contenzioso - Commissione di arbitrato - Contributo sindacale)*

a) In caso di controversia, le vie legali sono esperibili solo in seguito al fallito tentativo di conciliazione, secondo la procedura indicata dagli artt. 409 e segg. c.p.c.

b) Viene istituita, con apposito verbale che si allega, una commissione paritetica di arbitrato (costituita da sette membri: tre rappresentanti per i committenti, tre per i collaboratori ed un esperto esterno che la presiede, concordemente nominato) sia per l'interpretazione delle clausole del presente accordo nazionale che per il tentativo di conciliazione. In caso d'intervento, le relative spese sono a carico della parte soccombente.

c) Le parti firmatarie convengono sulla necessità d'istituire un sistema di trattenuta del contributo sindacale, mediante delega, per conto delle OO.SS. cui risulta iscritto il collaboratore.

d) Nel contratto individuale deve essere indicato il Foro competente e l'eventuale rappresentanza sindacale prescelta dal collaboratore.

Art. n. 25

(Foro competente)

Per ogni controversia il Foro competente è quello di Roma.

Art. n. 26

(Rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente contratto si fa riferimento alle norme del Codice Civile, al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (T.U.) e successive modificazioni, nonché alle disposizioni ministeriali e provveditoriali nello specifico settore.

FINE

TABELLE DEI COMPENSI

TABELLA “A” : COMPENSO PER OGNI ORA DI LEZIONE CURRICOLARE SVOLTA

<p>DOCENTE LAUREATO = Lire 25.000 (venticinquemila) DOCENTE DIPLOMATO: = “ 20.000 (ventimila)</p>
--

TABELLA “B” : COMPENSI INTEGRATIVI

<i>ATTRIBUZIONI</i>		<i>Lire</i>
I	<i>- compenso aggiuntivo per ogni ora di lezione extracurricolare svolta</i>	30.000
II	<i>- parcelle giornaliere partecipazione alle commissioni d'esame d'idoneità:</i>	70.000
	<i>mezza giornata intera giornata</i>	110.000
III	<i>- integrazione per ogni compito in classe debitamente corretto che sia consegnato in presidenza per la valutazione trimestrale o quadrimestrale nelle materie che prevedono la prova scritta, in media di uno al mese</i>	1.000
IV	<i>- gettone di presenza per materia insegnata e per classe complessivamente per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio, anche se differito in più sedute</i>	8.000

V	<i>- gettone di presenza per ogni consiglio plenario, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso</i>	20.000
---	---	---------------

TUTTI I COMPENSI SOPRA INDICATI SONO AL LORDO DI OGNI RITENUTA FISCALE, PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA E SONO PASSIBILI DI AUMENTO O DI RIDUZIONE FINO AD UN MASSIMO DEL 30 % (FLESSIBILITA' DEL CORRISPETTIVO – ART. N. 10).

Racc. A.R.

Alla Spett.le Direzione dell'Istituto

Via _____ n.

(_____)

Oggetto: Offerta di "prestazione d'opera intellettuale" con rapporto di "collaborazione coordinata e continuativa".

Il/la _____ sottoscritt_
Dott./Prof. _____

nat_ _____ il _____ a _____ , C.F. _____, residente in _____ (____), Via _____, n. _____ tel. _____, in possesso di _____ _____ conseguito presso _____ _____ in data _____ con punti _____ e dell'abilitazione all'insegnamento di _____ (classe di abilitazione: _____), conseguita nell'anno _____, iscritto all'Albo dei Professori presso il Provveditorato _____ agli Studi _____ di _____

nell'ambito dell'esercizio della "libera professione d'insegnamento", intende porre a disposizione di codesto Istituto d'istruzione la propria attività pedagogica, e specificatamente didattica, secondo l'Ordinamento Scolastico Italiano e alle seguenti condizioni:

- 1) Al sottoscritto dovrà essere garantita la piena autonomia di scelte e di azione nell'espletamento delle proprie funzioni (artt. 5, 7 e 395 del T.U. - D.L. 16/4/1994, n. 297), nonché nel rispetto della libertà d'insegnamento suggerita dall'art.4, n. 1 legge 30/7/73 n.477 e sancita dall'art. 33 della Costituzione Italiana.
- 2) Il sottoscritto non intende assumere impegni o obbligazioni che lo pongano direttamente o indirettamente in situazione di subordinazione, nei confronti della Direzione dell'Istituto, in quanto le proprie prestazioni dovranno essere espletate esclusivamente in regime di lavoro autonomo, regolato dagli artt. 2222/2228 e 2230 c.c., trattandosi di prestazione d'opera intellettuale, nonché dall' art. 49, III comma, del D.P.R. 29/9/73, n. 597 (collaborazione coordinata e continuativa) in quanto compatibile.
- 3) Il sottoscritto, quindi, non potrà essere sottoposto ad alcuna sanzione disciplinare o al potere gerarchico della Direzione dell'Istituto, se non alla valutazione dei risultati programmati e conseguiti; infatti, il medesimo dovrà attenersi, nell'espletamento delle proprie funzioni (per dovere professionale ed in considerazione delle responsabilità che gli derivano dallo *status* di docente di scuola *legalmente riconosciuta o parotaria*) agli adempimenti prescritti dalle leggi e dalle norme emanate dal Ministero P.I. e/o dal Provveditorato agli Studi, per quanto di loro competenza.
- 4) L'orario delle lezioni ed il calendario degli altri adempimenti non dovranno essere imposti o prestabiliti dalla Direzione dell'Istituto, nella sua qualità di committente, ma concordati in seno ai competenti Organi Collegiali, in base ad obiettivi criteri didattici ed organizzativi, e conciliati con le proprie esigenze. Il sottoscritto provvederà, di volta in volta, a notificarlo alla Direzione.

5) Sarà, peraltro, cura del sottoscritto provvedere a tutte le necessarie attività collaterali e complementari dell'insegnamento, come ad esempio: incontri con le famiglie; scelta e proposta per il sussidio didattico; correzione degli elaborati; partecipazione ai consigli di classe, di interclasse e di istituto, nonché dare l'apporto della propria esperienza e spontanea collaborazione per una reale crescita culturale e formativa degli allievi (D.P.R. 416/74 e 417/74), per la realizzazione del POF e in coerenza con il Progetto Educativo d'Istituto (PEI), fino al termine dell'incarico.

6) In caso d'impedimento o di assenza (che, comunque, non dovrà essere giustificata, ma soltanto notificata alla Direzione) il sottoscritto provvederà personalmente alla propria sostituzione, incaricando un altro docente della scuola, possibilmente della stessa materia ed in possesso dei requisiti prescritti, con l'impegno a compensare con il collega le ore di supplenza.

7) L'incarico ha generalmente la durata di un anno scolastico, salvo proroga o rinnovo.

Ciascuna delle parti contraenti ha facoltà di recesso, in base all'art. 2237 c.c., con preavviso di almeno 15 giorni.

In caso di inadempienza di una parte, l'altra può recedere con salvezza del danno.

8) Il corrispettivo dovrà essere proporzionato alla professionalità e sarà calcolato in relazione alle singole prestazioni, che se non effettuate non dovranno essere compensate, salvo il divieto di cui agli artt. 331 e 358 c.p. e la facoltà di recesso da parte del committente.

Il compenso potrà essere corrisposto mediante acconti, in corso d'opera, con il saldo alla scadenza dell'incarico.

A titolo indicativo il sottoscritto fa presente che la parcella oraria non potrà essere inferiore a Lire _____ (_____) al lordo di ogni ritenuta fiscale e previdenziale, mentre per le altre prestazioni accessorie si rende disponibile ad un accordo, secondo le usanze dell'Istituto.

9) Il sottoscritto fa presente di svolgere la seguente altra attività

_____, presso

_____, di essere/non essere soggetto

IVA

e di essere/non essere assistito da altra cassa previdenziale pensionistica di categoria.

10) Sotto la propria responsabilità, avvalendosi della legge n. 15 del 4/01/1968 e successive modificazioni, inoltre

dichiara:

- di essere cittadino italiano;
- di non aver riportato condanne penali;
- di non aver alcun procedimento penale in corso.
- di aver/non aver ottemperato all'obbligo di apertura della posizione previdenziale INPS (in quanto soggetto/non

soggetto - legge 335/95), ed allega copia della relativa documentazione.

- di essere/non essere iscritto alla Organizzazione Sindacale CISALscuola/ANaCCC - settore: scuola non statale, prestazioni d'opera intellettuale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La presente offerta ha valore di proposta contrattuale, ai sensi degli artt. 1326, 1329 e 1333 c.c., nonché dell'art. 1341 c.c., relativamente all'anno scolastico _____.

_____, ____/____/____

IN FEDE

Allegati: Curriculum vitae e referenze professionali

Al Dott./Prof. _____
Via _____, n. ____
(_____) _____

Prot.: _____/____
Rif.: _____/____

Oggetto: *Accordo definitivo per Vs. offerta di prestazione didattica con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (CCNL FILINS-CISALscuola-ANaCCC).*

In merito alla Vs. del _____, questa Direzione accoglie l'offerta in essa proposta, alle condizioni che vengono di seguito richiamate:

a) NATURA DEL RAPPORTO DI LAVORO.

- Si prende atto della Vs. espressa volontà di escludere ogni forma di subordinazione, nei confronti di questa Direzione, in quanto l'attività d'insegnamento dovrà essere svolta in regime di lavoro autonomo, regolato dagli artt. 2222/2228 c.c. e nell'esercizio della libera professione "intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale, nel rispetto dei Principi Costituzionali e secondo gli Ordinamenti stabiliti dallo Stato, nonché nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni e del diritto di questi al pieno e libero sviluppo della loro personalità" (art.4 n.1 - legge 30/7/73 n. 477).

Giustamente, viene applicato l' art. 2230 cc., trattandosi di prestazione d'opera intellettuale.

In considerazione della durata dell'incarico e delle specifiche esigenze del servizio, il rapporto si configura come collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 409, comma 3 c.p.c. (controversie individuali di lavoro), agli artt. 49 e 50 del D.P.R. 597/73 (redditi di lavoro autonomo) e all'art. 49, comma 2 - lett. a, del D.P.R. 22/12/86, n. 917 (T.U. delle imposte sui redditi), nonché nell' ambito della legge 335/95 che istituisce la gestione separata INPS.

Si precisa che il presente contratto individuale di collaborazione è regolato dal CCNL "FILINS-CISALscuola-ANaCCC) sottoscritto il 13/7/2000 e depositato presso il Ministero del Lavoro il 20/7/2000.

b) MODALITA' DI ESECUZIONE DELL'OPERA.

- Visti gli adempimenti scolastici derivanti dallo "status" di insegnante di scuola legalmente riconosciuta, il docente è tenuto, anche in corso d'opera, al rendiconto dei risultati conseguiti, in relazione a quelli da lui stesso prefissati nella "programmazione didattica", essendo pienamente operanti le prescrizioni ministeriali riguardanti la "funzione docente" (DPR 417/74- C.M. 22/9/88, n. 263 - C.M. 377/87); inoltre, sarà cura del medesimo provvedere, con autonoma scelta di tempi e di modi, concordata opportunamente in seno ai competenti Organi Collegiali (DPR 416/74), a tutte quelle mansioni collaterali all'insegnamento, come ad esempio:

- organizzazione dell'orario settimanale e giornaliero per l'avvicendamento delle lezioni;
- programmazione didattica e relazioni preventiva e consuntiva dell'anno scolastico;
- correzione degli elaborati;
- valutazione periodica e costante verifica dell'apprendimento;
- incontro con le famiglie;
- partecipazione ai consigli di classe, di scrutinio e alle attività degli Organi Collegiali;
- scelta dei sussidi didattici e dei libri di testo;
- corretta tenuta dei registri personali, di classe e compilazione e trascrizione dei prescritti verbali;
- partecipazione eventuale alle commissioni d'esame;
- attività di aggiornamento;
- collaborazione costante per il raggiungimento dei fini istituzionali della scuola, in coerenza con il PEI (Progetto Educativo d'Istituto) e per la realizzazione del POF.

- L'insegnante, nell'esercizio delle sue funzioni, è "incaricato di pubblico servizio" ed è soggetto a tutte quelle norme che regolano tale compito, compreso il dovere di vigilanza sugli alunni.

L'incarico dovrà essere svolto dal docente a cui è stato assegnato; in caso d'impedimento o di assenza (che non deve essere giustificata, ma notificata preventivamente alla Direzione per gli adempimenti

di competenza) egli provvede alla propria sostituzione, affidando la supplenza ad altro docente della scuola, purché in possesso dei requisiti prescritti (art.2232) o, in mancanza, avvisando tempestivamente la Direzione.

- Qualora il docente assuma altri impegni (per esempio supplenze statali), anche se per brevi periodi, tali da generare disservizi al regolare svolgimento dell'attività didattica, la Direzione si riserva il diritto di recedere dal presente contratto e di assegnare l'incarico ad altri; in tal caso, infatti, l'eventuale ricorso al supplente da parte del titolare non è previsto e non può essere legittimato.

c) PERIODO DI VALIDITA' DEL CONTRATTO.

- La durata del presente contratto coincide con quella dell'incarico d'insegnamento, ovvero: dal _____ al _____.

- Se l'incarico è annuale, corrisponde al periodo di effettiva attività scolastica, secondo il calendario ministeriale, e decade, senza obbligo di preavviso, al termine delle operazioni di scrutinio finale o di esami.

d) RECESSO.

- Pur richiamando principi che fanno appello alla deontologia professionale, per i quali il docente collaboratore s' impegna a fornire le proprie prestazioni fino al completamento dell'incarico, è consentita allo stesso la facoltà di recesso in corso d'opera, con l'impegno, comunque, di darne preavviso alla Direzione dell'Istituto in tempo utile (almeno quindici giorni prima) per consentire la sua sostituzione ed il regolare prosieguo dell'attività didattica; del pari, alla Direzione è riservato il diritto di recesso, con revoca dell'incarico, mediante preavviso scritto a breve termine (quindici giorni), secondo le previsioni dell'art. 2237 c.c.

In caso di inadempienza di una delle due parti, l'altra ha il diritto di recesso con salvezza di ogni eventuale danno.

e) COMPENSO.

- La Direzione accetta la Vs. richiesta di un compenso riferito all'ora di lezione effettivamente svolta, non inferiore a Lire _____ (_____) al lordo di ogni ritenuta, come fattore utile per il calcolo del compenso complessivo, in relazione all'entità dell'incarico. Per gli altri emolumenti relativi alle prestazioni collaterali all'insegnamento, la Direzione propone il seguente prospetto:

cat.	COMPENSI INTEGRATIVI	Lire
I	- per ora di lezione extra-curricolare	
II	- per ogni compito in classe valido per la valutazione dell'alunno, che sia debitamente corretto e consegnato in presidenza, nelle materie che prevedono la prova scritta, in media di uno al mese.	
III	- parcella d'esame: partecipazione alle Commissioni d'esame d'idoneità mezza giornata intera giornata	
IV	- gettone di presenza: per materia insegnata e per classe, per ogni consiglio di fine trimestre o quadrimestre o di scrutinio, indipendentemente dalla durata del consiglio anche se differito in più sedute. Lo stesso per l'incontro con le famiglie nei giorni prefissati dal Collegio.	
V	- gettone di presenza: per ogni consiglio plenario, collegiale o d'istituto, indipendentemente dalla durata del consiglio stesso.	

- In corso d'opera, il docente può ottenere, a richiesta, degli acconti sul suo onorario, in proporzione alle prestazioni effettuate, salvo conguaglio alla chiusura del rapporto.

- La copertura assicurativa INAIL e quella previdenziale e assistenziale INPS sono regolate dalle rispettive normative di legge.

- In caso di controversia, è esclusivamente competente il Foro di _____.

- Per ogni altra clausola non prevista nel presente contratto individuale di collaborazione si fa riferimento al CCNL FILINS-CISALscuola-ANaCCC (1/9/2000 - 31/8/2004) a cui le parti aderiscono.

L'accettazione del presente accordo presuppone il contestuale conferimento dell'incarico d'insegnamento, come atto integrante e conclusivo del pacchetto contrattuale.

_____, ___/___/___

**PER L'ISTITUTO:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

**LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:
IL DOCENTE**

*timbro lineare
della scuola*

_____, li _____

Prot.: _____/_____ Rif.: _____/_____

Incarico d'insegnamento

Questa Presidenza,

visti:

- gli artt. 3 e 6 - legge 19/1/42 n. 86,
- la C.M. 9/12/87 n. 377, I/f,
- la documentazione presentata dall'interessato,
- il contratto che regola il rapporto di lavoro tra questo Istituto ed il medesimo,

CONFERISCE L'INCARICO D'INSEGNAMENTO

Al

Dott./Prof.

_____,

nat_ a _____ il _____, residente in _____, Via _____ n._____, Tel _____, C.F. _____, <i>cittadin_ italian_</i> in possesso di _____, conseguito presso _____, nell'anno _____, con voti _____, abilitato/non abilitato all'insegnamento - Cl. di Conc. _____
--

in _____ qualità _____ di _____
(*) _____,

nelle _____ seguenti

materie: _____,

nelle classi _____, per complessive ore settimanali _____
(_____)

per il periodo dal _____ al _____ (in sostituzione di _____)

_____) -

per l'anno scolastico _____ , con decorrenza dal _____.

Il docente prende atto del Progetto Educativo d'Istituto e dichiara di condividerne i valori morali e l'azione formativa.

IL PRESIDE

Per accettazione
IL DOCENTE

*) *docente titolare/supplente/lettore/assistente di laboratorio, maestro elementare, ecc.*

- FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PRESENTE CCNL LE TABELLE "A" E "B" ALLEGATE.
- LO SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE (OFFERTA-ACCETTAZIONE-INCARICO) HA VALORE ESEMPLIFICATIVO.
- IL PRESENTE CCNL SI COMPONE DI VENTISEI ARTICOLI IN SETTE TITOLI ED E' TRASCritto SU VENTITRE' PAGINE SU UNA SOLA FACCIA COMPRESA LA PRESENTE.

LETTO, ACCETTATO E SOTTOSCRITTO:

- ***Federazione Italiana Licei Linguistici e Istituti Scolastici non Statali (F.I.L.I.N.S.)***

Presidente Nazionale *Prof.ssa Vittoria Gaeta* _____

Segretario Nazionale *Prof. Giovanni Piccardo* _____

Consigliere Nazionale *Prof. Ugo Alampi* _____

- ***Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori - Scuola (C.I.S.A.L. - Scuola)***

Segretario Generale *Prof. Vito De Cimma* _____

- ***Associazione Nazionale Collaboratori Coordinati e Continuativi (A.Na.C.C.C.)***

Presidente Nazionale *Prof. Pier Paolo Profili* _____

Roma, 13 luglio 2000

Depositato presso il Ministero del Lavoro il 20 luglio 2000, in base alla legge n. 402 del 29 luglio 1996, art. 3 e D.L. n. 499 del 24 settembre 1996, e inviato a tutte le sedi periferiche provinciali dell'Ispezzato del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL. Il presente CCNL è stato anche notificato, nella stessa data del 20 luglio 2000, al Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale Scuola Media Non Statale - Roma.

MODULARIO

- *Richiesta apertura posizione INPS (gestione separata per i collaboratori)*
- *Comunicazione cessazione attività*
- *Dichiarazione sostitutiva per i collaboratori*
- *Dichiarazione del committente per i compensi ed i contributi erogati*
- *Prospetto sinottico dei corrispettivi e delle ritenute*
- *Modulo per la registrazione delle prestazioni didattiche e accessorie*
- *Modulo di quietanza o di acconto sul compenso per i collaboratori (non soggetti IVA)*
- *Modulo di certificato di servizio per i docenti collaboratori*
- *Modulo d'iscrizione alla F.I.L.I.N.S.*
- *Modulo d'iscrizione all' A.Na.C.C.C. o alla C.I.S.A.L.scuola e relativa delega.*